



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 29 settembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.11

PRATICA N.1.3.2 - 510/2026/XXXI

OGGETTO: Indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di procedura di selezione comparativa di cui agli articoli 27, comma 3, e 28 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e dell'articolo 18 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e successive modifiche

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione Normativa;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, anche ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, e nell'esercizio della propria funzione di indirizzo;

vista la Legge 31 luglio 2009 n.107 "Concorsi ed altre forme di selezione" e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 1, 27 e 28;

visto il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 "Applicazione della Legge 31 luglio 2009 n.107 su concorsi e altre forme di selezione" e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 18;

considerato che

- la disciplina in materia di procedura di selezione comparativa deve essere interpretata in modo sistematico e coerente con la struttura complessiva delle procedure concorsuali e selettive disciplinate dalla Legge n.107/2009 e successive modifiche e dal Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche, nonché con i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità che informano tali procedure e con i principi di legalità, imparzialità ed efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione;
- che il requisito numerico previsto dall'articolo 18, comma 1 del Decreto Delegato n.106/2012 è funzionale a garantire, al momento dell'attivazione della procedura, la presenza di una pluralità di soggetti potenzialmente comparabili, assicurando che l'Amministrazione non proceda alla selezione comparativa in presenza di una graduatoria manifestamente insufficiente rispetto al numero delle posizioni da ricoprire;
- tale requisito deve, pertanto, essere distinto dalla successiva fase di manifestazione del consenso alla partecipazione, la quale costituisce espressione della volontà individuale di partecipare alla procedura e che l'eventuale mancata adesione di uno o più soggetti non può essere equiparata, sotto il profilo giuridico, alla inesistenza originaria delle condizioni che avevano legittimato l'attivazione della procedura;



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 29 settembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.11
PRATICA N.1.3.2 - 510/2026/XXXI

- il comma 5, dell'articolo 28 della Legge n.107/2009 e successive modifiche stabilisce che la procedura comparativa e le fasi successive si svolgono secondo le modalità previste per il concorso pubblico o il concorso interno;
- la disciplina generale in materia di concorsi e selezioni non subordina la validità o la prosecuzione di una procedura concorsuale alla presenza di un numero minimo di candidati effettivamente partecipanti alle prove, essendo tali procedure finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei candidati ed alla formazione della relativa graduatoria di merito sulla base di valutazioni affidate ad una Commissione;
- la partecipazione di un numero ridotto di candidati ad una procedura concorsuale, ancorché di uno solo, non priva di per sé la procedura della propria natura concorsuale né impedisce all'Amministrazione di accertare l'idoneità del solo candidato o dei candidati che abbiano effettivamente partecipato e superato le prove previste;
- l'eventuale presenza di un solo candidato aderente nell'ambito di una procedura di selezione comparativa legittimamente attivata non può ritenersi conseguenza di atti, comportamenti od omissioni dell'Amministrazione idonei ad alterare la parità delle condizioni di partecipazione; inoltre, la Commissione non potrebbe procedere ad una valutazione discrezionale svincolata dai criteri della procedura in quanto comunque tenuta all'accertamento dell'idoneità dell'unico candidato allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Unità Organizzativa interessata, attraverso il modulo tecnico previsto dall'articolo 28 della Legge n.107/2009 e secondo i criteri e le modalità previamente stabiliti;
- la prosecuzione della procedura in presenza di almeno un candidato aderente consente di salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione all'utilizzo efficace di una graduatoria vigente, evitando la reiterazione di procedure selettive già svolte e la conseguente duplicazione di attività amministrative e valutative;
- la soluzione interpretativa sopra delineata risponde, altresì, ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, evitando che la rinuncia individuale di uno o più candidati, intervenuta successivamente alla legittima attivazione della procedura, determini automaticamente la necessità di interrompere il procedimento, determinando una irragionevole dispersione dell'attività amministrativa già compiuta e pregiudicando l'interesse pubblico alla tempestiva copertura del fabbisogno di personale;
- la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) è l'organo amministrativo competente a verificare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura comparativa, curarne le fasi procedurali e assicurare l'applicazione uniforme della disciplina in materia;
- l'esercizio della funzione di indirizzo da parte del Congresso di Stato è volto, tra l'altro, ad assicurare l'uniforme applicazione della normativa da parte delle strutture amministrative competenti e ad evitare difformità applicative in fattispecie tra loro omogenee;



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 29 settembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.11
PRATICA N.1.3.2 - 510/2026/XXXI

adotta

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo di carattere generale, da applicarsi in tutte le procedure comparative disciplinate dagli articoli 27 e 28 della Legge n.107/2009 e dall'articolo 18 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche:

- 1) il requisito numerico previsto dall'articolo 18, comma 1 del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche deve essere verificato con riferimento alla consistenza della pertinente graduatoria degli idonei ai fini dell'attivazione della procedura comparativa e costituisce condizione oggettiva per l'avvio della medesima procedura;
- 2) una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui al precedente punto 1) e legittimamente attivata la procedura comparativa, la successiva manifestazione del consenso da parte degli interessati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Decreto Delegato n.106/2012 costituisce fase procedimentale distinta, finalizzata ad individuare i soggetti che intendono effettivamente sottoporsi alla selezione;
- 3) la mancata manifestazione del consenso da parte di uno o più candidati già presenti nella pertinente graduatoria e invitati alla procedura non determina, di per sé, il venir meno dell'attivazione della procedura comparativa né comporta la necessaria interruzione della stessa;
- 4) ai fini della prosecuzione della procedura comparativa deve ritenersi in linea con i principi applicabili in via generale alle procedure concorsuali e selettive la presenza di un unico candidato aderente;
- 5) la DGFP, pertanto, verificata la regolarità della manifestazione di consenso e la permanenza degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente, procede alla nomina della Commissione e alle successive fasi della procedura comparativa anche nel caso in cui, all'esito della fase di acquisizione dei consensi, risulti un solo candidato aderente;
- 6) la presenza di un unico candidato aderente, conseguente alla manifestazione della libera determinazione degli interessati, non determina l'automatica individuazione del medesimo quale soggetto destinatario del posto, essendo la Commissione tenuta all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Unità Organizzativa interessata, attraverso il modulo tecnico previsto dall'articolo 28 della Legge n.107/2009 e secondo i criteri e le modalità previamente stabiliti.

Precisa

che il presente indirizzo trova applicazione per tutte le procedure comparative da attivarsi successivamente alla sua adozione, nonché per le procedure in corso per



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 29 settembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.11
PRATICA N.1.3.2 - 510/2026/XXXI

le quali non siano ancora state espletate le fasi cui il presente indirizzo si riferisce, compatibilmente con il principio di salvaguardia degli atti e delle posizioni procedurali già perfezionati.

Manda

alla DGFP per gli adempimenti di competenza e per la conseguente uniforme applicazione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della DGFP, del Comitato Direttivo della Funzione Pubblica, dell'Ufficio Gestione Personale, dell'Ufficio risorse umane e libera professione ISS, dell'Ufficio Segreteria Istituzionale